

D.D. n. 17 /2015Prot. n. 4938 del 3 FEB. 2015**Titolo VII classe 1****IL DIRETTORE GENERALE****PREMESSO CHE**

- con Decreto Direttoriale del 13.03.2013 n. 66, pubblicato sulla G.U. 4° serie speciale – n. 23 del 22.03.2013, è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di categoria EP – posizione economica EP1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di coordinamento dell'Area dei Servizi Informatici: reti, sistemi, protocollo informatico e BDW presso questa Università;
- con Decreto Direttoriale dell'8.4.2013 n. 80 è stato integrato il predetto decreto direttoriale;
- con Decreto Direttoriale del 27.5.2013 n. 109 è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- con Decreto Direttoriale del 07 ottobre 2013 n. 167 sono stati approvati gli atti della selezione pubblica in parola, ivi inclusi i verbali della Commissione giudicatrice;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) con sentenza n. 273/2014, depositata in Segreteria in data 12.06.2014, ha disposto l'annullamento del citato Decreto Direttoriale n. 167 del 07 ottobre 2013 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica in parola, su ricorso proposto da uno dei candidati con specifico riferimento alla valutazione dei titoli dei candidati classificatisi al primo e secondo posto della graduatoria;
- con Decreto Direttoriale del 07 ottobre 2014 n. 154 è stata costituita una nuova Commissione giudicatrice per provvedere all'ottemperanza della sentenza in precedenza richiamata, mediante la rinnovazione integrale delle valutazioni dei titoli prodotti dai concorrenti;

RILEVATO CHE

- la nuova Commissione giudicatrice, nella riunione del 14 novembre 2014, ha rilevato dei vizi di legittimità negli atti della procedura concorsuale, come risulta dal verbale all'uopo redatto e registrato nel protocollo generale di ateneo in pari data con il numero progressivo 49510, in quanto:
 - la precedente Commissione, nella riunione del 25 giugno 2014, ha assegnato i punteggi definitivi dei titoli senza aver precedentemente definito le modalità e i criteri per la quantificazione temporale dei punteggi da attribuire agli incarichi e ai servizi speciali comprovanti l'abilitazione professionale di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera a), del bando di concorso, limitandosi ad indicare esclusivamente il punteggio massimo attribuibile ad ogni singola voce per l'intera annualità, ma senza definire i criteri intermedi per l'eventuale valutazione delle frazioni temporali inferiori ai dodici mesi;

- solo successivamente, dopo l'espletamento delle prove scritte e la valutazione degli elaborati, la Commissione, nella riunione del 2 agosto 2014, ha esplicitato e dettagliato la procedura adottata per la valutazione dei titoli per periodi lavorativi relativi a frazioni di durata inferiore all'anno;

CONSIDERATO CHE

- i vizi di legittimità rilevati dalla nuova Commissione Giudicatrice inficiano in radice la prova concorsuale, con conseguente illegittimità derivata di tutti i successivi atti, sia per violazione di legge, a causa della inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le procedure di selezione per l'accesso ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che per eccesso di potere, a causa della inosservanza dei principi di trasparenza ed imparzialità della azione amministrativa, in quanto le modalità di calcolo per l'attribuzione dei punteggi dei titoli dovevano essere esplicitati nella loro interezza dalla Commissione giudicatrice prima dell'attribuzione dei punteggi stessi e prima dello svolgimento delle prove scritte e della valutazione degli elaborati;
- peraltro, il Decreto Direttoriale del 07 ottobre 2013, n. 167, con il quale sono stati approvati gli atti della predetta procedura concorsuale, non ha prodotto alcun effetto, in quanto la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, con la Sentenza innanzi richiamata ne ha disposto l'annullamento;
- la pubblica amministrazione, anche in presenza di una decisione giurisdizionale, conserva sempre la titolarità di un generale potere di autotutela, a maggior ragione nel caso in cui l'esercizio di tale potere sia conseguente al contenuto stesso della decisione;
- è, inoltre, interesse primario di questa Amministrazione inquadrare nella Categoria "*Elevate Professionalità*" unità di personale in possesso di idonea qualificazione professionale e di adeguate conoscenze e competenze;
- la procedura concorsuale in esame, a causa dei gravi vizi che ne hanno inficiato l'espletamento, non consente di verificare oggettivamente il raggiungimento di questo risultato;
- la carenza di figure apicali e la totale assenza, nell'attuale organico, di dirigenti qualificano il predetto interesse come attuale e concreto,

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, gli articoli 21 octies e nonies;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 29 dello Statuto di Ateneo;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto, in sede di autotutela, l'annullamento d'ufficio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 octies, comma 1, e 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, di tutti gli atti relativi alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di categoria EP – posizione economica EP1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di coordinamento dell'Area dei Servizi Informatici: reti, sistemi, protocollo informatico e BDW, indetta con D.D. n. 66 del 13.03.2013, pubblicato sulla G.U. 4° serie speciale – n. 23 del 22.03.2013.

Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questa Università.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Filippo Del Vecchio)



AP/spnd/NDA